



**Federazione Internazionale dei
Sindacati Metalmeccanici
STATUTI**

*emendamenti approvati dal 31mo Congresso mondiale
della FISM, Vienna, Austria, 22-26 maggio 2005*

INDICE

ARTICOLO PRIMO - OBIETTIVO DELLA FEDERAZIONE	1
ARTICOLO 2 - MISSIONE DELLA FEDERAZIONE.....	2
ARTICOLO 3 - STRUTTURA DELLA FEDERAZIONE.....	4
1. Struttura generale.....	4
2. Il Congresso	4
3. Il Comitato Centrale.....	6
4. Il Comitato Esecutivo	8
5. La Commissione Finanze	9
6. Il Collegio dei sindaci revisori dei conti.....	10
7. I Dipartimenti industriali ed organizzativi	10
8. La Segreteria della Federazione	11
ARTICOLO 4 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI SEGRETARI GENERALI AGGIUNTI	11
1. Le funzioni del Presidente.....	11
2. Le funzioni del Segretario Generale.....	12
3. Le funzioni dei Segretari generali aggiunti	13
ARTICOLO 5 - SEZIONI E COMMISSIONI NAZIONALI	14
ARTICOLO 6 - AMMISSIONE, DIMISSIONI ED ESPULSIONI.....	14
1. Ammissione.....	14
2. Espulsioni.....	16
3. Dimissioni.....	16
ARTICOLO 7 - CONTRIBUTI, QUOTE ANNUE, CONTRIBUTI SPECIALI	16
ARTICOLO 8 – QUOTE IN ARRETRATO ED ESONERI.....	18
ARTICOLO 9 - MODIFICA DELLO STATUTO	18
ARTICOLO 10 - SEDE DELLA FISM	19
ARTICOLO 11 - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE.....	19

**FEDERAZIONE INTERNAZIONALE
DEI SINDACATI METALMECCANICI
- FISM -**

**ARTICOLO PRIMO - OBIETTIVO DELLA
FEDERAZIONE**

1. La Federazione Internazionale dei Sindacati Metalmeccanici (chiamata qui appresso FISM o Federazione) è un'associazione internazionale di sindacati di metalmeccanici che lotta per promuovere il rispetto delle libertà sindacali e delle altre libertà umane fondamentali, nonché la democrazia e la giustizia sociale in tutto il mondo.

2. La FISM offre mezzi ai sindacati di uomini e donne in tutti i risvolti della metallurgia e delle industrie connesse - qui appresso chiamati metalmeccanici - per cooperare nel perseguimento degli obiettivi economici, sociali, sindacali e politici comuni, a livello internazionale.

3. La FISM lotta in favore del riconoscimento e dell'effettiva attuazione di tutte le normative fondamentali sul lavoro quali specificate nelle Convenzioni e nelle Raccomandazioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Dette normative includono condizioni di lavoro salubri e sicure, l'abolizione di qualsiasi forma di discriminazione, la libertà di associazione, la libertà di portare avanti contrattazioni collettive, ed il divieto della manodopera infantile e dei lavori forzati. Inoltre, la FISM si adopera in favore del miglioramento della sicurezza del posto di lavoro.

4. La FISM si adopera anche in favore della pace, della libertà e dell'autodeterminazione di tutti i popoli nella lotta per il progresso sociale dei lavoratori in tutto il mondo, inclusa l'eliminazione dei divari sociali ed economici tra i paesi industriali ed i paesi in fase di sviluppo, come pure qualsiasi tipo di sfruttamento messo in opera da svariate nazioni e compagnie transnazionali.
5. I sindacati affiliati alla FISM, pur conservando la propria autonomia, ne accettano gli obiettivi fondamentali e si adoperano per il loro conseguimento effettivo mediante una varietà di strutture e mezzi che contribuiscono alla ricchezza ed alla forza della Federazione.

ARTICOLO 2 - MISSIONE DELLA FEDERAZIONE

1. Allo scopo di conseguire questi obiettivi, la Federazione opera per lo costruzione di un movimento sindacale internazionale forte, capace di rappresentare e promuovere efficacemente gli interessi dei lavoratori, a fronte di un'economia globale in costante espansione – un'economia globale che deve tuttora far propri, ed ancor più riconoscere, adottare ed attuare i diritti dei lavoratori.
2. La Federazione ribadisce che soltanto per tramite dei sindacati e la pratica della contrattazione collettiva, possono essere conseguiti gli obiettivi di sicurezza sociale e costante progresso per i lavoratori. La FISM dunque lotta in favore di tutti i lavoratori mossi dal desiderio di conquistare la libertà di associazione per costituire i propri sindacati, il diritto alla contrattazione collettiva, il diritto di condurre trattative collettive ed il diritto di scioperare per realizzare le loro rivendicazioni.
3. La FISM appoggia tutti i sindacati affiliati, soprattutto nei paesi in fase di sviluppo, nei loro sforzi tesi a conseguire migliori tenori di vita per i lavoratori nonchè a promuovere lo sviluppo democratico, economico e sociale.

4. La FISM lotta anche in favore di tutte le altre normative fondamentali sul lavoro internazionalmente riconosciute, quali il diritto ad un salario decente, condizioni di lavoro salubri e sicure, proibizione della discriminazione nonché della manodopera infantile e del lavoro forzato.
5. La FISM è pronta a fare causa comune con altre organizzazioni sindacali indipendenti e democratiche, in particolare la Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi ed altre Segreterie Professionali Internazionali, nel perseguimento degli obiettivi sindacali internazionali. La FISM cerca inoltre di operare in stretto contatto con organizzazioni non governative di cui condivide l'impegno a promuovere i diritti sindacali ed altri diritti umani.
6. La FISM consegue detti obiettivi per tramite di attività specifiche quali:
 - A. Sostenere gli sforzi organizzativi dei lavoratori metalmeccanici in tutto il mondo, in particolare nei paesi in fase di sviluppo ed in tutti i paesi in cui la libertà di associazione e l'esistenza di sindacati liberi sono gravemente minacciate;
 - B. Farsi attivamente portavoce delle posizioni dei metalmeccanici sul sindacato internazionale potenziale, sulle tematiche politiche, sociali ed economiche di interesse per i metalmeccanici in tutto il mondo. Tale partecipazione comporta apparizioni e presentazioni ai fori internazionali competenti, quali l'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la Confederazione dei Sindacati Liberi, ecc.;
 - C. Fungere da catalizzatore, depositario e strumento di scambio di informazioni e di materiale per le affiliate, necessari per conseguire tali obiettivi;
 - D. Apportare un aiuto morale e pratico e condurre strategie creative ed innovative in caso di conflitti economici, politici e sociali.

ARTICOLO 3 - STRUTTURA DELLA FEDERAZIONE

1. Struttura generale

Gli organi ufficiali della Federazione Internazionale dei Sindacati Metalmeccanici sono:

- A. il Congresso,
- B. il Comitato Centrale,
- C. il Comitato Esecutivo,
- D. la Commissione Finanze,
- E. il Collegio dei sindaci revisori dei conti,
- F. la Segreteria della Federazione, e
- G. i Dipartimenti industriali ed organizzativi.

2. Il Congresso

- A. Il Congresso è la massima istanza della Federazione.
- B. Il Congresso si riunisce secondo le necessità, ma almeno ogni quattro anni, ed è convocato dal Segretario generale su decisione del Comitato Centrale.
- C. Il luogo, la data e l'ordine del giorno sono stabiliti dal Comitato Centrale.
- D. La notifica della tenuta del Congresso deve essere fatta ai sindacati affiliati almeno quattro mesi prima.
- E. Il Congresso è composto da rappresentanti delle organizzazioni nazionali affiliate alla Federazione.

- F. . Ogni organizzazione stabilisce il numero di rappresentanti al Congresso e ne assume le relative spese di rappresentanza. Le organizzazioni affiliate che necessitano un'assistenza finanziaria per partecipare al Congresso, devono prendere le disposizioni necessarie con il Segretario generale prima del Congresso.
- G. Un delegato può anche rappresentare più organizzazioni del suo paese.
- H. Questa facoltà viene concessa su richiesta scritta al Segretario generale, firmata dal principale funzionario dell'affiliata che delega la rappresentanza.
- I. Ha diritto di voto al Congresso l'organizzazione affiliata che ha adempiuto ai propri obblighi finanziari verso la FISM.
- J. Al di sotto dei 200.000 iscritti, i diritti di voto degli affiliati corrispondono alle iscrizioni. Al di sopra dei 200.000 iscritti i diritti di voto sono proporzionali alle quote versate in base all'Articolo 7.
- K. Il Congresso passerà in rassegna i rapporti, le mozioni e risoluzioni presentate dalle affiliate e dal Comitato Esecutivo.
- L. I rapporti e le mozioni per il Congresso devono essere ricevuti dal Segretario generale tre mesi prima della data del Congresso
- M. Il Segretario generale comunicherà le mozioni alle organizzazioni affiliate in tempo utile, affinché possano darne conoscenza ai loro aderenti, prima del Congresso.
- N. I rapporti, le mozioni e le risoluzioni del Congresso sono adottati da una maggioranza semplice dei votanti; per la modifica dello Statuto è richiesta una maggioranza dei due terzi.

- O. Ogni Congresso, in sessione ordinaria, procede all'elezione a maggioranza semplice dei voti, del Presidente e del Segretario generale della Federazione.
- P. Ogni Congresso, in sessione ordinaria, procede inoltre all'elezione a maggioranza semplice dei voti, dei membri del Comitato Esecutivo.
- Q. Ogni Congresso, in sessione ordinaria, procede inoltre all'elezione a maggioranza semplice dei voti, dei membri del Collegio dei sindaci revisori dei conti.
- R. Il Congresso determina il proprio regolamento.

3. Il Comitato Centrale

- A. Il Comitato Centrale si compone di delegati delle organizzazioni affiliate, che hanno adempiuto i propri obblighi nei confronti della FISM.
- B. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed i Segretari Generali aggiunti della Federazione devono partecipare a tutte le riunioni del Comitato Centrale.
- C. Il Comitato Centrale si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria ed è responsabile della politica e delle attività della Federazione durante il periodo tra un Congresso e l'altro.
- D. Il Presidente ed il Segretario generale sono autorizzati, con l'approvazione della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo, a convocare una riunione straordinaria del Comitato Centrale.
- E. Il Comitato Centrale ha la facoltà di eleggere il Presidente o il Segretario generale della Federazione qualora si verificasse un posto vacante in tali funzioni tra un Congresso e l'altro. Il Comitato Centrale ha inoltre la facoltà di sostituire membri del Comitato Esecutivo qualora si verificasse un posto vacante tra due Congressi. Lo stesso vale per il Collegio dei sindaci revisori dei conti.

- F. Il Comitato Centrale stabilisce il proprio ordine del giorno e programma.
- G. Il Comitato Centrale ha la facoltà di nominare i Segretari generali aggiunti su raccomandazione del Comitato Esecutivo.
- H. Il Comitato Centrale è abilitato ad aumentare le quote di affiliazione nel periodo tra i Congressi (v. Articolo 7.5).
- I. Il Comitato Centrale approva i conti annui verificati dal Collegio dei sindaci revisori dei conti (v. Articolo 3.6.C) e scarica il Segretario generale ed il Comitato Esecutivo di ogni responsabilità ulteriore.
- J. Il Comitato Centrale ha la facoltà di creare commissioni speciali per un operato specifico in settori di particolare interesse.
- K. Al fine di garantire una corretta preparazione dei lavori del Congresso, il Comitato Centrale ha la facoltà di istituire commissioni quali la commissione statuto, risoluzioni e per la verifica dei poteri. Queste saranno composte in modo da tener conto di un'equa rappresentanza di genere e dei diversi continenti all'interno della Federazione. La conferma definitiva spetta al Congresso.
- L. Il Comitato Centrale fissa gli orientamenti per la creazione e la gestione dei raggruppamenti regionali e degli uffici regionali della FISM.
- M. Le spese di viaggio e di delegazione dei membri del Comitato Centrale sono a carico delle rispettive organizzazioni. Le organizzazioni che necessitano un'assistenza finanziaria per questa partecipazione devono prendere previamente le disposizioni necessarie con il Segretario generale.
- N. Il Comitato Centrale determina le competenze ed i poteri dei Consigli Mondiali e dei gruppi di lavoro.

- O. I voti in seno al Comitato Centrale hanno luogo conformemente all'Articolo 3.2.I e J dello Statuto.

4. Il Comitato Esecutivo

- A. Il Congresso elegge tra i suoi iscritti venticinque rappresentanti, con un minimo di sei donne, che, insieme al Presidente della Federazione costituiscono il Comitato Esecutivo, allo scopo di assistere la Segreteria della Federazione nello svolgimento delle sue funzioni e di prendere le decisioni fra una seduta e l'altra del Congresso.

La distribuzione dei seggi è la seguente: Africa: 4 rappresentanti, di cui almeno una donna; Asia e Pacifico: 4 rappresentanti, di cui almeno una donna; America Latina e Caraibi: 4 rappresentanti, di cui almeno una donna; America del nord: 4 rappresentanti, di cui almeno una donna; Europa occidentale: 6 rappresentanti, di cui almeno una donna; Europa orientale e centrale: 3 rappresentanti, di cui almeno una donna. Qualora uno o più seggi in seno al Comitato Esecutivo risultassero vacanti tra un Congresso e l'altro, il Comitato Centrale ha la facoltà di eleggere i nuovi membri.

- B. Se un membro del Comitato Esecutivo non può partecipare ad una riunione, il Comitato Esecutivo designerà un sostituto chiamato a prendere parte alla riunione. I membri del Comitato Esecutivo designeranno per iscritto al Segretario generale i rispettivi sostituti entro i 60 giorni successivi alla chiusura del Congresso. I sostituti devono essere confermati dal Comitato Esecutivo.
- C. Il Comitato Esecutivo stabilisce il proprio regolamento. Ciò facendo, il Comitato Esecutivo può tenere le proprie riunioni e garantire il disbrigo dei suoi lavori utilizzando le nuove tecnologie.
- D. Il Comitato Esecutivo procede alla nomina di un Vice Presidente tra i propri membri, al fine di condurre i lavori in assenza del Presidente.

- E. Il Comitato Esecutivo nomina una società commercialista autorizzata a verificare i libri contabili e la contabilità della Federazione.
- F. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno, e, data l'esigenza di agire in coerenza con le decisioni del Congresso e del Comitato Centrale, è responsabile di tutte le politiche ed attività tra le riunioni del Comitato Centrale.
- G. Il Segretario generale ed i Segretari generali aggiunti prendono parte alle riunioni con voce consultiva.
- H. Le remunerazioni del Segretario generale, dei Segretari generali aggiunti, dei Capi di Dipartimenti e dei Rappresentanti degli Uffici regionali e progetto, come pure le condizioni occupazionali, sono determinate dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente.

5. La Commissione Finanze

- A. La Commissione Finanze si compone di (4) membri del Comitato Esecutivo, del Presidente e del Segretario generale.
- B. I membri della Commissione Finanze danno comunicazione scritta al Segretario Generale dei propri sostituti entro 60 giorni dalla conclusione del Congresso. Detti sostituti dovranno essere confermati dal Comitato Esecutivo. Qualora un membro della Commissione Finanze non sia in condizione di partecipare ad una riunione, la persona ufficialmente nominata in qualità di sostituto è tenuta a partecipare alla riunione.
- C. La Commissione Finanze discute e presenta raccomandazioni al Comitato Esecutivo sui punti seguenti:
 - (i) pianificazione finanziaria nel lungo termine,
 - (ii) analisi dei fabbisogni di reddito della FISM,
 - (iii) esame dei bilanci preventivi annui,
 - (iv) elaborazione delle direttive per le trattative collettive con il personale a Ginevra.
- D. La Commissione Finanze si riunisce ogni volta che è necessario, ma almeno una volta all'anno.

6. Il Collegio dei sindaci revisori dei conti

- A. Il Congresso nomina un Collegio dei sindaci revisori dei conti, composto da quattro membri, che non devono necessariamente far parte del Comitato Centrale.
- B. Questo Collegio esamina annualmente i rapporti predisposti da un contabile autorizzato designato dal Comitato Centrale e presenta il proprio rapporto al Comitato Centrale ed al Comitato Esecutivo.
- C. La responsabilità dell'accettazione dei conti finanziari del Segretario generale e del Comitato Esecutivo spetta al Comitato Centrale.

7. I Dipartimenti industriali ed organizzativi

- A. Per promuovere gli interessi dei lavoratori occupati in settori specifici e nelle imprese multinazionali, il Comitato Centrale è autorizzato a creare, nell'ambito della Federazione:
 - (i) dei Dipartimenti industriali ed organizzativi;
 - (ii) i Consigli Mondiali ed i gruppi di lavoro per azienda o gruppi di aziende in consultazione con i sindacati affiliati interessati.

Le funzioni e competenze dei Consigli Mondiali e dei gruppi di lavoro sono definite dal Comitato Centrale (v. Art. 3.3.N). Questi organismi devono svolgere una funzione consultiva e riferire al Segretario generale. La politica della FISM resta la prerogativa del Comitato Esecutivo, del Comitato Centrale e del Congresso della FISM.

8. La Segreteria della Federazione

- A. La Segreteria della FISM è composta dal Segretario generale, dai Segretari generali aggiunti, dai Capi dei Dipartimenti, dai Rappresentanti degli Uffici regionali e progetto e dal personale necessario.
- B. Il Segretario Generale, previa consultazione con il Presidente e la Commissione Finanze e con l'approvazione del Comitato Esecutivo, fissa le condizioni di lavoro mediante negoziati con il personale.

ARTICOLO 4 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI SEGRETARI GENERALI AGGIUNTI

1. Le funzioni del Presidente

- A. Il Presidente deve presiedere tutte le riunioni del Congresso, del Comitato Centrale, del Comitato Esecutivo e della Commissione Finanze.
- B. Il Presidente deve controllare che i lavori di ciascuna di queste riunioni siano diretti conformemente allo Statuto della Federazione.
- C. Il Presidente, insieme al Segretario generale, è responsabile davanti alla Federazione della supervisione e della direzione generale del lavoro dei Segretari generali aggiunti e dei Capi di dipartimento. Il Presidente deve svolgere qualsiasi altro incarico o compito conformemente alle decisioni del Congresso, del Comitato Centrale e del Comitato Esecutivo.


- D. Nell'eventualità che il Presidente debba lasciare il suo incarico prima del completamento del mandato, il Vice Presidente assumerà l'incarico temporaneo di Presidente in carica, finché il Comitato Centrale o il Congresso non proceranno all'elezione di un nuovo Presidente.
- E. Se necessario, sarà indetto il prima possibile un Comitato Centrale straordinario al fine di eleggere il nuovo Presidente.

2. Le funzioni del Segretario Generale

- A. Soggetto alla direzione del Congresso, del Comitato Centrale, del Comitato Esecutivo e della Commissione Finanze, il Segretario generale:
 - (i) E' il principale portavoce della FISM;
 - (ii) Attua la politica e le decisioni del Congresso, del Comitato Centrale e del Comitato Esecutivo;
 - (iii) Tutela in ogni circostanza e da tutti i punti di vista, gli interessi della Federazione e ne garantisce la rappresentanza legale;
 - (iv) E' l'amministratore generale della Federazione, gestisce e dirige le operazioni nonchè tutto il personale, inclusa la nomina dei Rappresentanti degli Uffici regionali e progetto;
 - (v) Se necessario, prima del Congresso, convoca le riunioni delle commissioni istituite dal Comitato Centrale per i lavori preparatori del Congresso;
 - (vi) E' responsabile della gestione finanziaria della Federazione, ivi compresa la riscossione delle quote annue delle organizzazioni affiliate, nonchè di tutte le operazioni e transazioni finanziarie o di altra natura che coinvolgono la Federazione;

- (vii) E' responsabile della corretta tenuta dei libri contabili e della contabilità, che include l'informazione quanto agli attivi e passivi, conformemente alle politiche e allo Statuto della Federazione;
- (viii) Nomina i Capi di dipartimento, in consultazione con il Presidente;
- (ix) Assume il personale che sarà sotto il controllo e la supervisione del Segretario generale nello svolgimento delle mansioni loro assegnate;
- (x) Svolge tutte quelle altre funzioni che sono illustrate nel presente Statuto o che possono essere determinate occasionalmente dal Congresso, dal Comitato Centrale o dal Comitato Esecutivo, o concordate con il Presidente.

3. Le funzioni dei Segretari generali aggiunti

- A. I Segretari generali aggiunti devono, salvo se impegnati in altre attività della Federazione o impossibilitati, prendere parte alle riunioni del Congresso, del Comitato Centrale e del Comitato Esecutivo.
 - B. I Segretari generali aggiunti sono chiamati a svolgere tutte quelle funzioni loro assegnate dal Segretario generale in cooperazione con il Presidente.
- 

ARTICOLO 5 - SEZIONI E COMMISSIONI NAZIONALI

- A. Le organizzazioni affiliate sono tenute a garantire l'esecuzione delle decisioni relative agli obiettivi della Federazione ed il mantenimento dei contatti tra la Federazione e le organizzazioni affiliate.
- B. Nei paesi ove la FISM ha più di un'affiliata, possono essere istituite sezioni o commissioni nazionali – a spese delle organizzazioni in questione - per il mantenimento delle relazioni tra le singole organizzazioni del paese e la Segreteria della Federazione.
- C. Le spese delle commissioni nazionali sono a carico delle organizzazioni affiliate del paese interessato.

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE, DIMISSIONI ED ESPULSIONI

1. Ammissione

- A. La domanda di ammissione di un sindacato metalmeccanico alla FISM deve essere fatta per iscritto.
- B. Detta domanda deve comportare il nome dell'organizzazione candidata all'adesione, il numero e la natura degli aderenti dell'affiliata.
- C. La domanda di adesione deve esprimere la volontà di conformarsi a tutti i regolamenti ed a tutte le politiche della Federazione.

- D. Se l'organizzazione candidata proviene da un paese in cui esistono già una o più affiliate alla FISM, il Segretario generale deve informare le affiliate della domanda di adesione e chiederne i commenti in proposito.
- E. Le domande di affiliazione, nonché tutti i documenti pertinenti che la corredano, devono essere presentati con una raccomandazione della Segreteria al Comitato Esecutivo.
- F. Per l'ammissione è indispensabile la decisione unanime del Comitato Esecutivo.
- G. Qualora un membro del Comitato Esecutivo formulasse obiezioni quando una domanda di affiliazione è presentata per la prima volta, l'affiliazione sarà sottoposta alla Segreteria della FISM che risponderà all'obiezione/alle obiezioni specifica/specifiche.
- H. Detta domanda di affiliazione sarà dunque riesaminata dal Comitato Esecutivo.
- I. Qualora il Comitato Esecutivo non potesse prendere una decisione all'unanimità, la domanda di affiliazione sarà ripresentata alla seguente riunione del Comitato Centrale, che a sua volta prenderà una decisione alla maggioranza dei voti.
- J. L'affiliazione di una nuova organizzazione diventa effettiva al pagamento delle quote in conformità con lo Statuto.

2. Espulsioni

A. L'espulsione dalla Federazione avviene conformemente alla decisione del Comitato Centrale alle seguenti condizioni:

- (i) l'affiliata agisce contro gli interessi della FISM, e/o
- (ii) l'affiliata è in arretrato di due anni con il pagamento delle quote e non provvede al versamento malgrado i solleciti.

Tuttavia, il Comitato Esecutivo può sospendere l'affiliazione di un qualsiasi sindacato prima del Comitato Centrale.

B. Contro la decisione di espulsione è ammesso un ricorso da presentare al successivo Congresso della FISM.

3. Dimissioni

A. Un'organizzazione affiliata può presentare le dimissioni per iscritto al Segretario Generale, entro sei mesi prima dalla fine dell'anno civile.

ARTICOLO 7 - CONTRIBUTI, QUOTE ANNUE, CONTRIBUTI SPECIALI

1. Il finanziamento della FISM è assicurato da:

- A. Quote annue delle organizzazioni affiliate quali fissate dal Congresso;
- B. Contributi volontari.

2. La quota annua di 1,10 franchi svizzeri per ciascun iscritto viene pagata a seconda del Prodotto Interno Lordo (PIL), in base ai sei gruppi di seguito elencati. Ai fini di questo Statuto, il PIL considerato è quello stabilito dalle Nazioni Unite.

Gruppo	PIL pro capite	Tasso di contribuzione / quota versata annualmente per ogni iscritto
Gruppo 1	Superiore ai 10.000 \$	100%/1,10 franchi svizzeri
Gruppo 2	Dai 5.001 ai 10.000 \$	60%/ 0,660 franchi svizzeri
Gruppo 3	Dai 2.501 ai 5.000 \$	30%/ 0,330 franchi svizzeri
Gruppo 4	Dai 1.001 ai 2.500 \$	15%/ 0,165 franchi svizzeri
Gruppo 5	Dai 501 ai 1.000 \$	5%/0,55 franchi svizzeri
Gruppo 6	Inferiore ai 500 \$	2%/0,022 franchi svizzeri

3. La quota minima annua per ciascun affiliato non può essere inferiore ai 250 franchi svizzeri.
4. Le quote devono essere versate nel corso del primo semestre di ogni anno, sulla base del numero degli iscritti alla fine dell'anno precedente.
5. Qualora queste quote si rivelassero insufficienti, il Comitato Centrale è competente a decidere un aumento corrispondente alle necessità.
6. Il Comitato Esecutivo stabilirà delle linee guida da applicare per la transizione al sistema di quote previsto da questo Articolo.

ARTICOLO 8 – QUOTE IN ARRETRATO ED ESONERI

1. Il Segretario Generale notifica tutte le organizzazioni che sono in arretrato con i contributi.
2. Un'organizzazione in arretrato con i pagamenti delle quote perde i diritti di parola e di voto presso tutte le riunioni FISM, compresi il Comitato Esecutivo, il Comitato Centrale ed il Congresso.
3. L'esonero dal pagamento delle quote deve essere richiesto per iscritto entro la prima metà dell'anno per il quale detto esonero viene richiesto.
4. L'esonero dal versamento delle quote annuali viene accordato dal Comitato Esecutivo solamente in circostanze straordinarie quali guerre civili e repressione dei diritti dei lavoratori.

ARTICOLO 9 - MODIFICA DELLO STATUTO

1. Solo il Congresso può emendare il presente Statuto con una maggioranza dei due terzi.
2. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate secondo le procedure della FISM illustrate all'Articolo 3.2. K, L, M & N del presente documento.

ARTICOLO 10 - SEDE DELLA FISM

1. La sede della Federazione è stabilita dal Congresso.

ARTICOLO 11 - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

1. Lo scioglimento della Federazione può essere deciso soltanto alla maggioranza dei due terzi del Congresso. In tal caso, sarà l'ultimo Congresso a decidere dell'uso da farsi del patrimonio eventualmente restante.